

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita avvenuta in una struttura ospedaliera deve essere resa da un genitore o da entrambi ad uno dei seguenti soggetti:

1. All'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nascita (corrispondente a quello ove è situata la struttura sanitaria) entro 10 giorni.
2. All'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o della madre se i genitori risiedono in comuni diversi entro 10 giorni
3. Al Direttore Sanitario della Struttura ospedaliera entro 3 giorni.

La dichiarazione di nascita avvenuta in abitazione privata deve essere resa da un genitore o da entrambi all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nascita entro 10 giorni.

Normativa di riferimento:	D.P.R. 396/2000 - Codice Civile artt. 250-251-258-262 - DPR 445/2000
Requisiti richiesti:	Essere genitori con età maggiore di anni 16
Documenti da presentare:	Attestazione di nascita - documento di identificazione in corso di validità dei dichiaranti
Termini per la presentazione:	10 giorni dalla nascita
Termini per la conclusione del procedimento:	30 giorni anche se di fatto è immediata
Ufficio competente	Ufficio di Stato Civile
Responsabile del procedimento	Segretario Comunale Dott. Del Negro Martino
Responsabile dell'Istruttoria	Pellegrini Paola – Istruttore Amministrativo Zanier Luisa – Istruttore Direttivo Amministrativo
Indirizzo:	Piazza Nascimbeni 16
Telefono:	tel: 0433/70026
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it
Orario:	Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

DICHIARAZIONE DI NASCITA AL COMUNE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta, entro dieci giorni dalla nascita presentando l'originale dell'Attestazione di nascita, da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona

che ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.

La nascita di bambini di genitori non cittadini italiani e residenti all'estero, e di genitori cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero aire) può essere dichiarata esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita.

I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di un documento di identità in corso di validità.

Se i genitori non sono residenti nel Comune di nascita, l'Ufficio provvede a trasmettere l'atto al Comune competente per la trascrizione (Comune di residenza della madre).

Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione è resa esclusivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA

I genitori hanno facoltà di dichiarare la nascita di un bambino nel proprio Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.

La dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita presentando l'originale dell'Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, la dichiarazione può essere fatta all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza della madre, salvo un diverso accordo fra i genitori.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.

DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA

La dichiarazione di nascita può essere resa dai genitori, da un procuratore speciale oppure dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, entro 3 giorni dalla nascita, al Direttore Sanitario della struttura (Centro di nascita), o suo delegato, dove è avvenuto l'evento.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.

Nel caso di bambino nato morto o bambino nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va resa **esclusivamente** presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di un documento di identità in corso di validità.

La Direzione sanitaria trasmette all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di riferimento entro 10 giorni dall'evento, la dichiarazione con l'attestazione di nascita. Su richiesta dei genitori può trasmettere gli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori ovvero, nel caso gli stessi abbiano residenza diversa, a quello di residenza della madre.

DICHIARAZIONE DI NASCITA AVVENUTA IN ABITAZIONE PRIVATA

Se la nascita è avvenuta in abitazione privata la dichiarazione è resa nello stesso Comune entro 10 giorni da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato. Se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi e assumerà il cognome del padre. Se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo e ne assumerà il cognome.

I genitori stranieri devono esibire il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, devono essere assistiti da un interprete maggiorenne munito di documento di identità in corso di validità.

All'atto della denuncia di nascita è necessario presentare:

- l'attestazione di nascita se la puerpera è stata assistita da personale sanitario
- l'attestazione di constatazione di avvenuto parto o, in subordine, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 se è mancata l'assistenza sanitaria

COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE

Se il Responsabile del procedimento non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.